TRIBUNALE DI LIVORNO

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e revisori contabili

Al Consiglio del notariato

OGGETTO: **RAPPORTI PERIODICI**

I Giudici dell'esecuzione dr.ssa Emilia Grassi e Simona Capurso, ritenuta la necessità di richiamare l'attenzione dei professionisti delegati sulle modalità di redazione dei rapporti periodici e sul rispetto dei termini previsti per il deposito degli stessi,

RIBADISCONO

a) - che il rapporto riepilogativo deve essere depositato in conformità al modello informatico ministeriale;

b) che i termini entro cui devono essere depositati i rapporti iniziale, semestrale e finale sono fissati dall'art. 16-bis, comma 9-sexies, DL 179 del 2012, che dispone:

c) *Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro* ***trenta giorni*** *dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita,* ***con cadenza semestrale****, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.* ***Entro dieci giorni*** *dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.*

COMUNICANO

che è stato predisposto un sistema di "alert" che segnala la scadenza dei termini per il deposito dei vari rapporti sia al professionista delegato che al Giudice dell'esecuzione con la seguente frequenza:

- per i **giudici**: **10 giorni dopo la scadenza** del termine
- per i **delegati**: **10 giorni prima della scadenza** del termine e **5 giorni dopo.**

Raccomandano pertanto il deposito dei rapporti nei termini previsti dalla norma su richiamata, segnalando che il ritardo nel deposito verrà valutato negativamente per il conferimento di nuove

deleghe e comunque comporterà la revoca dell'incarico conferito nella procedura esecutiva, qualora verificato per due volte.

Segnalano infine che la cancelleria è autorizzata a rifiutare il deposito di rapporti non redatti in conformità al modello ministeriale.

Livorno 26 novembre 2020

I Giudici dell'esecuzione

dr.Emilia Grassi

dr.Simona Capurso